

Repertorio n. 117673

n. 8874 di Raccolta

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, li sedici del mese di settembre in Genova, Via Petrarca tre alle ore diciotto e trenta-
Avanti a me ALFONSO d'ACQUARONE, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso l'Avv. Vincenzo COLELLA, nato a Genova il 5 aprile 1958 (c.f. CLL VCN 58D05 D969V), residente a Genova, Via Acci-nelli 1/10-

Detto Comparente, della cui identità di persona io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione denominata "J.E.S. Jesuit Encounter Service", con sede in Genova, Via Petrarca N. 1, avente numero di codice fiscale 95061890109 mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è qui riunita in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima - l'Assemblea degli Associati, convocata in conformità al disposto dello Statuto per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo c.d. "Codice del terzo Settore" (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche).

Assume la presidenza dell'Assemblea il qui presente Avv. Vincenzo Colella il quale constata:

- che oltre a esso Presidente sono presenti, i seguenti associati:

Vittorio SOANA, Emilia Maria DE MICHELI, Francesca MUSSO PIANTELLI, Marina BRUNI, Angela PAGLIA, Maria Vittoria QUARTINI, Francesco GUIDUCCI, Eileen FIELDING, Anna Maria CASSOL, Maria Luisa ULIVIERI, Paola ZUNIN, Maria Gabriella PIVETTA, Graziana RIMASSA;

- che del Comitato Esecutivo sono presenti esso Presidente e i signori Francesca MUSSO PIANTELLI, Vittorio SOANA, Graziana RIMASSA;

- che l'Assemblea risulta quindi validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

L'Assemblea chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno il Presidente riferisce quanto segue:

- l'Assemblea straordinaria del 26 giugno 2019 ha approvato un nuovo testo di Statuto allo scopo di adeguarlo alla nuova normativa (Codice del terzo Settore);

- il competente Ufficio della Regione Liguria al quale copia dello Statuto è stata inviata per la necessaria verifica, ha evidenziato alcune criticità in particolare con riferimento agli articoli 14, 18, 2° comma, 9, 2° comma, 21, 2° comma e 3. All'esito di tutto ciò il Presidente riferisce che è stato predisposto (anche con l'ausilio del Celivo), un nuovo testo di Statuto che tiene conto delle osservazioni dell'Ufficio Regionale e lo sottopone all'assemblea affinché l'assemblea

Registrato a: GENOVA il 02.10.2020 al n. 28895 Serie 11 Euro 200,00
--

stessa lo approvi.

Segue una dettagliata disamina dei singoli punti oggetto di modifica al termine della quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Dopo breve discussione l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, quale Statuto, omessane la lettura per espressa rinunzia fattane dal Comparsente (che a sua volta ne rende edotta l'Assemblea) e previa sottoscrizione dello stesso e di me Notaio, allego a quest'atto sotto lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e cinquanta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al Comparsente che l'approva e meco lo sottoscrive; scritto per mia cura, in parte di mia mano ed in parte a macchina, su questo foglio occupa tre facciate e quanto sin qui della quarta.

FIRMATO: VINCENZO COLELLA - ALFONSO d'ACQUARONE NOTAIO

Allegato "A" al d.d. n° 8874 di Loc

Organizzazione di volontariato
J.E.S. Jesuit Encounter Service

Organizzazione di volontariato **J.E.S. - Jesuit Encounter Service -**

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e scopo

1. Sulla base di un'intuizione e della progettazione di Padre Vittorio Soana SJ. viene costituita l'Organizzazione di volontariato denominata **J.E.S. - Jesuit Encounter Service** -, come attività apostolica della Compagnia di Gesù che vuole nella collaborazione con i laici stabilire un legame fondamentale per favorire lo sviluppo della persona nell'attenzione globale ai suoi bisogni.
 2. Nella volontà dei fondatori si intende garantire e mantenere inalterati nel tempo lo spirito animatore, i presupposti filosofici e ideologici, l'intenzionalità del servizio e lo stretto legame con la Compagnia di Gesù.
 3. Caratteristiche della Organizzazione **J.E.S.** e delle sue attività sono quindi la stretta collaborazione tra i religiosi e i laici che ne condividono lo spirito ignaziano. gli intenti e l'attenzione alla persona nella sua complessità.
 4. L'Organizzazione è un'iniziativa di promozione umana a carattere democratico, durata illimitata e senza fini di lucro. Essa è retta dal presente statuto, dal regolamento e dalle norme di legge vigenti e persegue scopi di solidarietà sociale; l'organizzazione si avvale in misura prevalente dell'attività di volontari.
 5. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
 6. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
 7. Il presente Statuto viene aggiornato in base al contenuto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della nuova normativa in materia per gli Enti del Terzo Settore.
- L'Organizzazione assume la forma giuridica dell'Associazione.
8. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

Finalità ed attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

2. Svolge servizio alla persona con attenzione alla sua maturazione psicologica, sociale, spirituale quando si presenti un disagio esistenziale, nello spirito di volontariato previsto dal D. Lgs. 117/17. Ai fini dell'inquadramento dell'attività svolta nell'ambito del T.U. sul Volontariato si fa riferimento alle attività previste e disciplinate dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 lettere a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3. Per perseguire la finalità suddetta potrà, tra l'altro:

- Promuovere e favorire la costituzione di Centri di Counseling atti a rispondere agli obiettivi primari dell'organizzazione
- Promuovere attività di aiuto alle persone in situazione di disagio psicologico, morale, spirituale.
- Fornire interventi sul disagio e la prevenzione in campo psicologico.
- Promuovere esperienze spirituali secondo gli "Esercizi Spirituali di S. Ignazio" e altre metodologie di preghiera per i volontari, gli aderenti e le persone che usufruiscono dei servizi dell'organizzazione
- Promuovere iniziative di formazione
- Divulgare scritti secondo gli ambiti sopraindicati, attraverso pubblicazioni per favorire lo scambio di esperienze di volontariato.
- Organizzare attività connesse per il perseguimento dei fini primari dell'Organizzazione.
- Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Organizzazione di volontariato
J.E.S. Jesuit Encounter Service

- L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

Sede

1. L'Organizzazione ha sede in Genova.
3. Potranno essere aperte altre sedi altre località nazionali ed estere rispetto all'attività sociale svolta dall'Organizzazione stessa e fissare domicili convenzionali negli accordi che potranno essere stipulati con il Superiore Maggiore della Compagnia di Gesù competente per territorio.

ARTICOLO 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, durante la vita dell'organizzazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

Membri

1. L'Organizzazione è a carattere aperto
2. Fanno parte dell'Organizzazione l'Assistente Spirituale e tutti coloro che dal Comitato esecutivo ne sono ammessi a fare parte.
3. L'Assistente Spirituale è il garante dell'autenticità e del carisma ignaziano a cui l'Organizzazione si ispira e viene nominato dal Superiore Maggiore della Compagnia di Gesù competente per territorio. All'atto della costituzione il fondatore Padre Vittorio Soana S.J. ricopre la carica di Assistente spirituale.
4. Gli aderenti si impegnano a conseguire una formazione spirituale preferibilmente ignaziana e una formazione alle attività che può essere ottenuta con la frequenza dei percorsi

formativi proposti dall'Organizzazione stessa o altri da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo e dell'Assistente Spirituale della Compagnia di Gesù; si impegnano inoltre ad offrire un periodo di almeno tre anni di appartenenza all'Organizzazione con l'impegno di promuovere e/o partecipare alle attività formative proposte annualmente dall'Organizzazione e un periodo di almeno due anni di servizio alla persona nelle attività proposte dall'Organizzazione.

ARTICOLO 6

Aderenti

1. Sono aderenti all'Organizzazione coloro che, riconoscendosi nel presente Statuto, ne fanno richiesta al Comitato Esecutivo e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo stesso alla prima seduta utile.
2. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
3. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Gli aderenti che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte dell'Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.
5. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate per iscritto al Comitato Esecutivo
 - Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni anche non consecutivi.
 - Per morte.
 - Per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
6. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre

Organizzazione di volontariato
J.E.S. Jesuit Encounter Service

mesi nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

4. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

5. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

6. Ogni aderente concorrerà al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione offrendo gratuitamente la propria disponibilità al servizio, la propria esperienza professionale, la propria amicizia, la propria preghiera.

7. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 8

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 9

Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive degli aderenti
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.
- attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. I fondi sono depositati su c/c aperto presso Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo intestato all'Organizzazione.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 10

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 11

Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 12

Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 13

Organi

1. Sono Organi dell'Organizzazione:

- a. L'Assemblea degli aderenti
- b. Il Comitato Esecutivo
- c. L'Assistente Spirituale
- d. Il Presidente
- e. L'Organo di Controllo
- f. L'Organo di Revisione Legale dei conti

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 [tre] anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 14

Assemblea

A) Funzioni

L'assemblea degli associati in sede ordinaria:

- elegge e revoca i componenti del Comitato Esecutivo e l'Assistente Spirituale (quest'ultimo su proposta del superiore Maggiore della Compagnia di Gesù); ove previsto e necessario nomina e revoca l'Organo di controllo e il Revisore; se si sia verificato il caso di cooptazione ex art. 15 provvede alla ratifica nella prima assemblea successiva alla cooptazione

- approva il bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Esecutivo;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
- l'Assemblea in sede straordinaria delibera su scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sulle impugnazioni delle delibere del Comitato Esecutivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Comitato Esecutivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto e non è previsto il diritto di delega.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

componente più anziano in carica del Comitato Esecutivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Comitato Esecutivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

E) Maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea quando convocata in sede straordinaria può deliberare validamente in materia di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, devoluzione del patrimonio dell'Associazione solo con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati;

Sempre in sede straordinaria, per delibere aventi oggetto differente da quanto sopra indicato, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per le delibere in sede straordinaria del secondo tipo è anche consentita una seconda convocazione ove nella prima non si sia raggiunto il quorum costitutivo. In tale seconda convocazione l'Assemblea straordinaria può deliberare a condizione che siano presenti almeno 1/3 degli aventi diritto e con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti tra gli associati. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti con solo voto consultivo.

2. Ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rieletti alla scadenza.
3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice.
6. La convocazione viene inviata per iscritto anche a mezzo mail, sms e simili con preavviso di almeno 8 giorni salvo ragioni di particolare motivata urgenza.
7. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
 - Amministra l'Organizzazione
 - Fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione.
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore previsti dalla normativa vigente.
 - Predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo e il preventivo annuale.
 - Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovere e coordinare le attività e autorizzarne la spesa;
 - Assume il personale
 - Elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti. Dichiarare le decadenze dei soci
 - In caso di rinuncia o decadenza in corso d'anno di un membro il Comitato esecutivo può cooptare un nuovo membro con obbligo di far ratificare la nomina alla prima assemblea utile successiva alla cooptazione. Il membro cooptato decade unitamente agli altri membri alla scadenza del triennio.
 - Ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 16

Presidente

1. Il Presidente è anche presidente dell'assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12, qualora non ottemperi a quanto disposto nel presente statuto, quando sfiduciato dal Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione davanti a terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella riunione successiva da tenersi entro 30 giorni.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
6. La carica di Presidente non può coincidere con quella dell'Assistente Spirituale.

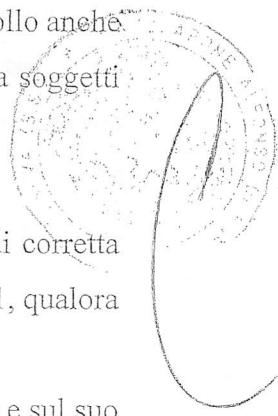
ARTICOLO 17

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Révisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.



Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 19

Rendiconto

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere redatto il bilancio sociale e posti in essere tutti i relativi adempimenti necessari.

ARTICOLO 20

Gratuità delle cariche sociali

1. Tutte le cariche hanno carattere volontario e sono gratuite.

2. Il Comitato Esecutivo può deliberare i limiti del rimborso delle spese sostenute da suoi membri o da aderenti per la partecipazione ad attività concernenti la vita e la rappresentanza dell'Organizzazione.

ARTICOLO 21

Modifiche allo statuto e scioglimento

Organizzazione di volontariato
J.E.S. Jesuit Encounter Service

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno due quinti degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

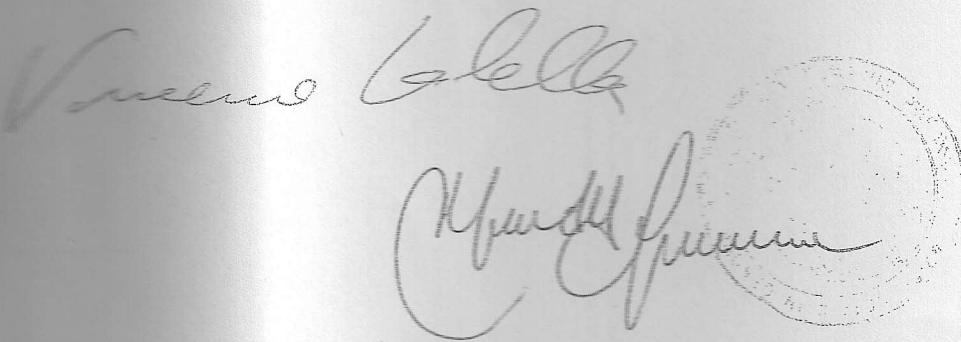
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Le modifiche del presente Statuto introdotte con l'Assemblea del 16.09.2020 saranno efficaci solo a seguito della completa entrata in vigore del D.lgs 117/17 e, in particolare, con l'istituzione del RUNTS

ARTICOLO 22

Norma di rinvio

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme di legge

The block contains two handwritten signatures in dark ink. The first signature is at the top left, and the second is below it, to the right. To the right of the second signature is a circular official stamp, which appears to be a seal of an organization, though the text within it is not clearly legible.

Certifico in forza dell'Atto di Notorietà
GENOVA, fatto e rubricato dal sottoscritto Notaio
unili di Genova e Chiavari, che la presente copia,
composta di numero 4 fogli... è conforme
all'originale.

Genova, 6 ottobre 2020

[Handwritten signature]

